

CITTÀ DI POTENZA

N. 30/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI STRAORDINARIE PER FARMACIE: OBBLIGO DI EFFETTUARE IL SERVIZIO A BATTENTI CHIUSI IN ORARIO DIURNO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che, con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in breve, di seguito, DPCM) del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo scorsi e del 22 marzo successivo, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che, in particolare, con il DPCM dell'11 marzo 2020 e con il DPCM del 22 marzo successivo, è stata disposta, sino al 3 aprile p.v., la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi tra cui le farmacie;

PRESO ATTO che la vigente Legge Regione Basilicata 5 aprile 2000, n. 29 e s.m.i, recante "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione", dispone, al comma 4 dell'art.1, la resa del servizio prestato dalle farmacie a "battenti aperti", quando la farmacia è aperta al pubblico ed a "battenti chiusi" quando la farmacia è di turno: con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio;

CONSIDERATO che, nel presupposto dell'importanza primaria del servizio di assistenza farmaceutica e, pertanto, a garanzia della continuità di questo servizio durante l'emergenza, al fine di attivare al massimo le misure di prevenzione e contenimento del contagio, sono stati emessi i provvedimenti n. 22 e n. 23 del 12 e 13 marzo uu.ss., che hanno disposto e regolato la facoltà, per i titolari delle farmacie cittadine, di rendere il servizio di assistenza farmaceutica con la modalità dei "battenti chiusi" negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le stesse farmacie sono di "turno";

RILEVATA l'esigenza, con il progredire della diffusione del virus, di rafforzare ulteriormente le misure di urgenza e necessità atte a contenere il contagio;

CONSIDERATO che la prestazione del servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" consente di potenziare, a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene e salute pubblica, le misure di contenimento del contagio ed al contempo di assicurare l'essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

RICHIAMATI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno disporre, con il presente provvedimento, misure urgenti, straordinarie e temporanee, che dispongano, per i titolari delle farmacie cittadine, l'obbligo, in deroga al vigente art. 1 comma 4 della L.R. Basilicata n. 29/200 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacie sono di turno;

RITENUTO opportuno disporre l'obbligo della resa del servizio farmaceutico a "battenti chiusi" alle farmacie cittadine, negli orari di apertura al pubblico oltre che quando le farmacie sono in turno, a partire dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020, richiamando i termini dell'ultimo DPCM del 22 marzo 2020, demandando a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO la L.R. Basilicata 5 aprile 2000, n. 29 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

per quanto sopra argomentato;

DISPONE

- è fatto obbligo, in via straordinaria e temporanea, ai titolari delle farmacie cittadine, in deroga all'art.1 comma 4 della vigente L.R. Basilicata n. 29/2000 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno, secondo le definizioni della citata legge regionale;
- i titolari delle farmacie cittadine hanno l'obbligo di effettuare il servizio farmaceutico a "battenti chiusi", negli orari di apertura al pubblico oltre che quando sono di turno, a partire dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020, richiamando i termini dell'ultimo DPCM del 22 marzo 2020;
- è demandata a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di Potenza.

Il presente provvedimento modifica e sostituisce i provvedimenti n. 22 del 12 marzo 2020 e n. 23 del 13 marzo 2020.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ASP-U.O.FARMACEUTICA TERRITORIALE, all'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA, alla FEDERFARMA DI POTENZA;
- di trasmettere il presente provvedimento all'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI -URP e Ufficio STAMPAper quanto di competenza, e, per opportuna conoscenza, all'U.D. POLIZIA LOCALE e all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Suap e Attività Produttive.

AVVISA

- a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:
- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n.* 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza

Dalla Residenza Municipale, 30 marzo 2020

F.to IL SINDACO (MARIO GUARENTE)